

Codice A1706B

D.D. 20 novembre 2020, n. 824

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1. Bando 1/2016 approvato con D.D. n. 475 del 23.6.2016. Domanda di sostegno n. 20201063466 - beneficiario Consorzio regionale per il Consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola Società Agricola Cooperativa (GEST-COOPER). Dichiarazione di decadenza totale dal contributo e disposizioni conseguenti.



ATTO DD 824/A1706B/2020

DEL 20/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1. Bando 1/2016 approvato con D.D. n. 475 del 23.6.2016. Domanda di sostegno n. 20201063466 – beneficiario Consorzio regionale per il Consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola Società Agricola Cooperativa (GEST-COOPER). Dichiarazione di decadenza totale dal contributo e disposizioni conseguenti.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 475 del 23.06.2016 del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura, competente per materia, è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1 "Attività dimostrative e di Informazione in campo agricolo" del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte;
- il bando in questione era finalizzato, in particolare, al finanziamento di azioni di informazione e attività dimostrative riguardanti l'agricoltura e il comparto agroalimentare, e prevedeva il sostegno a due tipologie di iniziative formative, articolate in progetti informativi, ovvero:
 1. attività di sportello "informativo";
 2. attività divulgative;
- in data 10.10.2016, il " Consorzio regionale per il Consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola Società Agricola Cooperativa (GEST-COOPER)" di seguito denominato GEST-COOPER, presentava domanda di sostegno (domanda n. 20201063466) per la realizzazione di un progetto informativo, articolato in azioni di informazione (sportelli informativi) e divulgazione, per cui richiedeva un contributo complessivo pari ad euro 1.998.133,64;
- successivamente alla presentazione della domanda, nell'autunno 2016, lo stesso Ente si avvaleva della facoltà, prevista dal bando, di dare avvio alle attività informative e divulgative prima della formale ammissione a finanziamento del progetto;
- relativamente alle attività di "sportello informativo", il bando prevedeva, al Paragrafo 6.9, l'erogazione di un contributo correlato alla spesa giornaliera per 8 ore di apertura di € 150,00, entro

il limite del numero di giornate di apertura autorizzate nell'ambito del progetto informativo finanziato.

- il bando prevedeva, altresì, che l'attività degli sportelli dovesse essere comprovata mediante uno specifico applicativo informatico predisposto dalla Regione e cioè il “registro telematico” che doveva “registrare, di norma in tempo reale, i contatti effettuati” (Paragrafo 6.5). Nel periodo intercorrente tra l'avvio delle attività ed il 1 agosto 2017, data in cui la Regione mise a disposizione l'applicativo in questione, i beneficiari erano comunque tenuti a compilare un registro cartaceo attestante le attività svolte, utilizzando un “format” predisposto dagli uffici regionali;
- in particolare, i registri, cartacei ed informatici, dovevano riportare, per ciascuno sportello e per ciascun giorno di apertura, nome e cognome dello sportellista, nome e cognome dell'utente, tipologia di utente, codice fiscale, ora del contatto, modalità del contatto, orientamento tecnico economico aziendale ed infine un breve riassunto dell'attività informativa richiesta ed effettuata;
- con Nota Prot. 22079 del 5 giugno 2017, la liquidazione del contributo veniva parametrata al numero di utenti giornalieri; in sostanza, si stabiliva che il contributo giornaliero di 150,00 euro spettasse solo qualora lo sportello informativo avesse raggiunto, in media, almeno otto utenti (“contatti”) al giorno nell'intero periodo di apertura;
- la medesima previsione era ribadita nell'ambito del verbale di ammissione a finanziamento preliminare alla D.D. n. 857 del 25.8.2017, con cui veniva quantificato, tra gli altri, il contributo concesso al beneficiario GEST-COOPER, determinato in complessivi 1.649.666,54 euro;
- in data 9.3.2018, GEST-COOPER presentava domanda di acconto del contributo (Domanda n. 20201063466 - AC - 01 - Prot. SIAP 35744) per euro 694.767,06, riconosciuto poi nella misura di euro 557.197,22 a seguito dell'istruttoria regionale;
- in data 8.05.2019 (Domanda n. 20201063466-SL-01 Prot. SIAP 94321) GEST-COOPER presentava domanda di saldo del contributo per complessivi euro 795.418,32, allegando tra l'altro, a rendicontazione delle attività di sportello informativo, una dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 recante, per ciascuno sportello, le ore di apertura ed il numero dei contatti validi registrati;

Dato atto che:

- facendo seguito a quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria della domanda di saldo di cui sopra, il Settore competente, con Nota Prot. Siap n. 223140 del 16/10/2019, ha comunicato a GEST-COOPER l'avvio del procedimento per dichiarare la decadenza totale dal contributo concesso nell'ambito del bando de quo;
- tale comunicazione trova fondamento nella contestazione di una serie di anomalie riscontrate nei registri cartacei afferenti alcuni sportelli informativi attivati da GEST-COOPER, ritenute tali da inficiare la genuinità dei dati riportati negli stessi e da indicare conseguentemente la non veridicità del numero totale dei contatti validi registrati riportati nelle rispettive dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- a seguito di tale comunicazione, GEST-COOPER, presa visione degli atti del procedimento, ha presentato al Settore competente le proprie controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 (al Prot. Siap 235915 del 31.10.2019 e al Prot. n. 27011/A1706 del 4.11.2019), successivamente integrate (con nota al Prot. n. 13107 del 16.6.2020).

In merito alle controdeduzioni e alle successive integrazioni presentate da GEST-COOPER, si rileva quanto segue.

Il deducente ricorda, in premessa, che, nei casi in cui è consentita la presentazione di dichiarazioni sostitutive, vige un principio di presunzione iuris tantum di veridicità della dichiarazione presentata, con onere a carico dell'amministrazione di provare la falsità del fatto notorio dichiarato.

L'amministrazione regionale, a giudizio di GEST-COOPER, mancherebbe tuttavia di “valide prove contrarie”, avendo solo presunto il carattere non veritiero del contenuto dei registri senza individuare elementi a supporto di quanto contestato.

Nel caso di specie il “fatto notorio” dichiarato (l’avvenuto contatto informativo), non necessita tuttavia di particolari indagini da parte dell’amministrazione, potendo trovare un immediato riscontro proprio nei registri che, a norma del Paragrafo 6.5 del Bando, dovevano essere “debitamente compilati ed aggiornati” dal beneficiario, riportando, “di norma in tempo reale, i contatti effettuati”, proprio per attestare l’attività informativa svolta.

Contrariamente a quanto affermato, dunque, nel caso di specie, sono proprio i registri, peraltro formati dallo stesso beneficiario, a fornire attraverso le anomalie riscontrate in fase istruttoria le “valide prove contrarie” necessarie a sconfiggere la presunzione di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio la cui genuinità è contestata.

Né le anomalie de quo possono essere ascritte a meri “errori e/o irregolarità sanabili”, come pure sostenuto.

Si prenda, tra gli altri, lo sportello informativo sito nel Comune di Castagnito. A quanto riferisce il beneficiario, che ne descrive ampiamente l’attività nell’ambito della Relazione tecnica allegata, lo sportello aveva un bacino potenziale non molto ampio, composto da 350 utenti e dai produttori della zona, per cui ben poteva accadere che gli stessi utenti accedessero più volte allo sportello nei 19 mesi della sua apertura (da marzo 2017 a settembre 2018).

Ma questa circostanza non spiega come mai, da registro, gruppi di utenti (i c.d. “blocchi di utenti”) si presentassero, sempre nella stessa identica sequenza, per più e più giornate, fino a 15 nell’arco di pochi mesi, né tantomeno spiega l’assiduità degli accessi degli stessi utenti nei primi 5 mesi di attività dello sportello (da marzo a luglio 2017), eccezionale se confrontata alla frequenza dei mesi successivi.

Ad esempio:

- per il “Blocco” 1:
 - Fiorella GUAGNI (Cantina produttori GAVI) – accede allo sportello 15 volte tra marzo e luglio 2017; nei 14 mesi successivi, tra agosto 2017 e settembre 2018, non accede più allo sportello. Per la medesima cantina, in quell’arco temporale, accede 4 volte Semino Gianfranco;
 - Bosio Family Estate - accede allo sportello 15 volte tra marzo e luglio 2017 tramite OMODEI GIOVANNI (il cui cognome, in concomitanza con l’avvio dei registri informatizzati – 1 agosto 2017 – viene corretto in “OMEDEI” Giovanni); tra agosto 2017 e settembre 2018 lo stesso OMEDEI (già OMODEI) accede solo 5 volte, ed un’ulteriore volta accede allo sportello un diverso dipendente della stessa società;
 - Piero CERRUTI – accede allo sportello 15 volte tra marzo e luglio 2017; 12 volte tra agosto 2017 e settembre 2018;
- per il "Blocco" 2:
 - Sergio ZANETTA – accede allo sportello 10 volte tra marzo e luglio 2017; solo 2 volte tra agosto 2017 e settembre 2018.

Analogamente, quanto allo sportello informativo sito nel Comune di Castelnuovo Scrivia, non sono state chiarite le duplicazioni già rilevate nella Nota di avvio del procedimento. Mettendo a confronto i contatti registrati nei mesi di maggio 2017 e luglio 2017, il quadro per il mese di luglio 2017 è infatti il seguente:

Maggio	Luglio	
4	4	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 4 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste)

5	5	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 5 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste)
8	6	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti dell'8 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste), secondo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 22 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste, eccetto che per un utente)
9	7	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 9 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste); un contatto è identificato solo per nome di battesimo in entrambe le pagine di registro (lo stesso contatto altrove è indicato anche con il cognome);
10	10	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 10 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste), secondo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 29 maggio (stesso ordine, informazioni richieste in parte coincidenti)
	12	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 22 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, informazioni richieste in parte coincidenti),
15	13	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 15 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste), secondo blocco di contatti coincidente con gli contatti del 27 luglio (stesso ordine, stesse informazioni richieste)
16	14	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 16 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, informazioni richieste in parte coincidenti)
23	25	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 23 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste)
24	26	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 24 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste)
25	27	Primo blocco di 4 contatti coincidente con i contatti del 25 maggio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste), secondo blocco di contatti coincidente con i contatti del 13 luglio (stesso ordine, stessa modalità di accesso, stesse informazioni richieste)

Forse non è un caso che il deducente abbia trasmesso a Regione Piemonte i registri cartacei riferiti ai due sportelli informativi in questione ben oltre il termine stabilito (settembre 2017) e ben oltre la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto del contributo (9 marzo 2018), che infatti, per tali sportelli, non è stato erogato. I relativi registri risultano infatti trasmessi, rispettivamente, il 20 giugno 2018 (sportello di Castagnito) ed il 5 novembre 2018 (sportello di Castelnuovo Scrivia).

Il deducente, adducendo una carenza di istruttoria, sostiene che appare del tutto irragionevole da parte di Regione Piemonte "accertare un dato (l'accesso agli sportelli informativi) mediante l'analisi di documentazione cartacea senza una contestuale verifica dei luoghi", e cita, al riguardo, la Determinazione Dirigenziale 13 aprile 2018 n. 444 che, nel disciplinare le sanzioni e le esclusioni correlate al Bando, commina una specifica riduzione di contributo in caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, dell'impegno al "regolare svolgimento dell'attività di sportello". L'argomentazione è del tutto priva di pregio. L'attività di sportello, quanto ai contatti realizzati dallo

stesso, era attestata dai registri, esattamente come l'attività formativa è documentata dai registri delle presenze dei discenti. Il provvedimento richiamato si riferisce ad altre tipologie di impegni relativi al regolare svolgimento delle attività di sportello (quali il rispetto del calendario, con l'apertura in un certo giorno e/o ad un certo orario, la presenza della debita cartellonistica, ecc.) accertabili tramite visita in loco. E' evidente che questa tipologia di controllo, per le sue caratteristiche strutturali, è del tutto inidonea alla verifica di fatti concomitanti. E' ovvio che lo sportellista che si trovasse davanti il controllore di Regione Piemonte, non potrebbe che registrare i soli contatti riscontrati dal controllore stesso: una simile verifica non verificherebbe alcunchè.

GEST-COOPER, nel precisare che il parametro "numero utenti validi" era stato introdotto da Regione Piemonte successivamente alla compilazione dei registri cartacei, sostiene poi che "i registri cartacei non possono avere oggi una finalità diversa rispetto a quella che avevano nel momento in cui sono stati compilati". A giudizio del deducente, appare infatti "irragionevole che i registri cartacei abbiano la finalità di attestare la veridicità di un dato numero di contatti validi introdotto dalla Regione dopo la compilazione degli stessi": la decisione di Regione Piemonte "non può ragionevolmente ricadere sul soggetto beneficiario che in fase di rendicontazione finale dell'attività *scopre* di essere tenuto ad attestare la veridicità (e subirne le conseguenze di legge) di dati sulla base di documentazione compilata da soggetti terzi per altre e diverse finalità".

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la "regola dei contatti" costituisce un completamento di quanto già disciplinato dal Bando: ai fini dell'erogazione del contributo, non si è ritenuta sufficiente la mera apertura degli sportelli informativi, come inizialmente previsto, ma si è valutata indispensabile, anche, la prova della loro effettiva operatività, dimostrata dal numero dei contatti informativi raggiunti, documentata tramite gli appositi registri, la cui compilazione era peraltro già richiesta dal Bando. La suddetta regola, peraltro, era chiara al beneficiario sin dal momento dell'ammissione a finanziamento, posto che il relativo verbale già la menziona espressamente, come molti atti successivi che l'hanno ripresa. Atti ai quali il beneficiario non solo non ha opposto alcuna contestazione, ma ha anzi prestato ampia acquiescenza, da ultimo proprio attestando il numero dei contatti validi registrati nelle dichiarazioni sostitutive la cui veridicità è in esame. Invero, è stato lo stesso legale rappresentante di GEST-COOPER ad aver sottoscritto in data 18.3.2019 le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di saldo riportanti "il numero totale dei contatti validi registrati", consapevole evidentemente della rilevanza di tale dato ai fini della percezione del contributo. Ed è lo stesso legale rappresentante ad aver sottoscritto in data 08.5.2019 la domanda di saldo, cui tale dichiarazione sostitutiva era allegata, consapevole della decadenza dai benefici in caso di "non veridicità del contenuto della dichiarazione".

Nel merito, l'osservazione appare oltremodo singolare. Il pensiero così espresso dal deducente non tiene conto di alcuni dati fondamentali, ovvero:

- a) che i registri riferiti all'attività informativa degli sportelli valevano a documentarne, appunto, l'attività informativa realizzata, ai fini del finanziamento: valore loro attribuito dal Bando e che non è mai mutato;
- b) che il Bando, al Paragrafo 6.10.1, annoverava tra gli impegni essenziali, al cui inadempimento ricollegava la decadenza dal contributo, quello di "*compilare la documentazione prevista nelle modalità stabilite*" e quindi anche i registri delle attività di sportello, che, ai sensi del Paragrafo 6.5, dovevano essere "*debitamente compilati ed aggiornati*", riportando, "*di norma in tempo reale, i contatti effettuati*"; impegno essenziale a cui i beneficiari erano tenuti in base al Bando, indipendentemente dalle variazioni, poi occorse, nelle modalità di rendicontazione del contributo;
- c) che Regione Piemonte aveva debitamente comunicato a tutti i beneficiari l'introduzione del nuovo parametro già il 5.6.2017. A partire da quella data, e non per una tardiva scoperta, tutti i beneficiari erano consapevoli che, ai fini della corresponsione del contributo, avrebbero fatto fede i soli contatti validi registrati; né, per quanto sopra riferito, GEST-COOPER aveva opposto al

riguardo alcuna contestazione;

d) che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste a corredo della rendicontazione dell'attività di ciascuno sportello informativo, tra le quali quelle la cui veridicità è oggetto di contestazione, sono state sottoscritte all'atto della domanda di saldo del contributo, ovvero a quasi un anno di distanza dall'introduzione della "nuova regola"; la consapevolezza della "nuova regola" doveva tradursi in un onere di controllo, finalizzato a dichiarare un numero di "contatti validi registrati" veritiero;

e) che tali dichiarazioni riguardavano comunque "fatti" non già di "terzi", ma di soggetti interni all'organizzazione del deducente che, vale la pena ricordarlo, percepiva una somma significativa a titolo di spese generali e di coordinamento.

Nelle integrazioni alle controdeduzioni originariamente presentate, GEST-COOPER sostiene che, in ragione dell'esiguità dei contatti "contestati", la revoca del finanziamento paventata dall'amministrazione regionale sarebbe una misura "sproporzionata e abnorme".

Tuttavia la natura, la qualità e la quantità delle anomalie contestate, oltre ad indicare la non veridicità di quanto dichiarato dal deducente, sono talmente gravi da eliminare qualsivoglia presunzione che i registri, gli interi registri, così compilati possano validamente fungere da mezzo di prova dell'attività realizzata, non solo per quanto riguarda i "contatti" effettivamente raggiunti, ma anche con riferimento all'apertura stessa dello sportello nelle giornate "coperte" in maniera anomala e al suo effettivo funzionamento come "sportello informativo".

Ciò, a maggior ragione, per uno sportello quale quello sito nel Comune di Castagnito che, per esplicita ammissione del beneficiario, che ne ha dato ampiamente conto nella relazione tecnica prodotta, era comunque operativo come servizio amministrativo, fiscale e contabile a beneficio dei soci e dei produttori della zona, ossia per attività informative completamente al di fuori dell'ambito di pertinenza del Bando ed in quanto tali escluse da ogni finanziamento pubblico. La consistenza delle anomalie riscontrate elimina ogni presunzione che, per tale sportello, siano state realizzate anche le attività informative oggetto di finanziamento, oltre a quelle usuali al servizio dei soci.

L'incidenza di tali anomalie, peraltro, cambia in maniera significativa se invece di rapportarle al totale dei contatti raggiunti da tutti gli sportelli informativi in quasi due anni di attività, le si rapporta all'operatività del singolo sportello. Solo per lo sportello di Castagnito, le anomalie contestate (264) riguardano circa il dieci per cento del totale dei contatti dichiarati (2868).

Non si vede con quale aprioristica fede l'Amministrazione, nel corso di un'ipotetica istruttoria che tenesse conto di tale argomentazione, potrebbe, nel caso in questione, stralciare 33 pagine di un registro i contatti registrati sulle quali paiono con tutta evidenza duplicati, per passare poi all'esame istruttorio delle restanti giornate di apertura e dei contatti così registrati.

Le dichiarazioni sostitutive in questione sono peraltro direttamente e immediatamente collegate all'erogazione del beneficio, calcolato proprio in ragione del numero dei contatti validi registrati ivi attestato, calcolo peraltro impossibile ove siano state rilevate, come nel caso in questione, anomalie tali da inficiare in radice la genuinità delle registrazioni e delle conseguenti attestazioni.

Al riguardo il deducente, aderendo, in ipotesi, alla prospettazione di Regione Piemonte circa la non veridicità delle dichiarazioni, richiama alcune pronunce giurisprudenziali sull'applicazione dell'articolo 75 del DPR 445/2000, invitando l'amministrazione a limitare la decadenza ai soli benefici più strettamente connessi alle dichiarazioni non veritiere, vale a dire ai contributi riferiti ai singoli sportelli informativi i cui contatti sono contestati.

La giurisprudenza richiamata dal deducente non può, tuttavia, essere invocata: nel caso de quo la decadenza dal contributo non discende dall'applicazione immediata e diretta dell'articolo 75 del DPR 445/2000, bensì dal Paragrafo 15 del Bando, che è chiaro nel comminare la decadenza totale del contributo nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate, riservando la decadenza parziale ai solo casi di mancato rispetto degli impegni accessori.

Alla luce di quanto sin qui esposto e per le contestazioni già espresse, le osservazioni di GEST-COOPER non appaiono, a parere del Settore competente, scalfire le motivazioni a fondamento del provvedimento di decadenza dal contributo avviato con comunicazione Prot. Siap n. 223140 del 16/10/2019 dovendosi quindi ritenere detto Ente decaduto totalmente dal contributo, ai sensi del Paragrafo 15 del Bando, per aver fornito dichiarazioni non veritiere in merito al numero di contatti validi registrati, nonché per essere venuto meno ad uno degli impegni essenziali previsti dal Paragrafo 6.10.1 del Bando, quello cioè di debitamente *“compilare la documentazione prevista nelle modalità stabilite”*.

Conseguentemente, si ritiene di non accogliere le controdeduzioni e le relative integrazioni presentate dal "Consorzio regionale per il Consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola Società Agricola Cooperativa (GEST-COOPER)" e si conferma la decadenza totale dal contributo concesso.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- la l.r. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente riprodotte:

- di disporre e dichiarare, per i presupposti previsti dal Bando al Paragrafo 15, la decadenza totale del contributo provvisoriamente concesso nei confronti del "Consorzio regionale per il Consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola Società Agricola Cooperativa (GEST-COOPER)."

- di dichiarare quindi sussistenti i presupposti per la restituzione del pagamento a titolo di acconto del contributo di €. 557.197,22;

- di dare mandato ad Arpea di attivare le procedure necessarie al recupero del contributo pagato a

titolo di acconto in attuazione della sopra citata Determinazione Dirigenziale;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione, ove si intenda far valere una posizione di interesse legittimo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario competente entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile, ove si intenda azionare un diritto soggettivo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo